

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TALAMELLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

STATUTO COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.1998 ed esaminata dal CO.RE.CO. di Ancona in data 10.11.1998 Prot. n. 6462/98 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.10.1998 ed esaminata dal CO.RE.CO. di Ancona in data 10.11.1998 Prot. n. 7377/98.

- Lo Statuto è stato ripubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 30 dal 24.12.1998 al 22.01.1999.
- Lo Statuto è stato pubblicato sul B.U.R. Marche n. 105 del 24.12.1998.

Per copia conforme all'originale per
uso amministrativo

15 DIC. 2009

Il Segretario

F. A. Flosci



INDICE SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- ART. 1 - Comune di Talamello
- ART. 2 - Territorio, gonfalone e stemma
- ART. 3 - Finalità
- ART. 4 - Tutela della salute
- ART. 5 - Tutela del patrimonio naturale, artistico e storico
- ART. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- ART. 7 - Assetto ed utilizzo del territorio
- ART. 8 - Sviluppo economico
- ART. 9 - Programmazione economico-sociale e territoriale
- ART. 10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione
- ART. 11 - Rapporto con le associazioni
- ART. 12 - Forme di consultazione della popolazione (istanze, petizione, proposte)
- ART. 13 - Servizi pubblici

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I I CONSIGLIERI COMUNALI

- ART. 14 - Il consigliere comunale
- ART. 15 - Doveri del consigliere
- ART. 16 - Poteri del consigliere
- ART. 17 - Dimissioni del consigliere
- ART. 18 - Consigliere Anziano
- ART. 19 - Gruppi consiliari capi gruppo

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 20 - Il consiglio comunale. Poteri
- ART. 21 - Prima adunanza
- ART. 22 - Convocazione del consiglio comunale
- ART. 23 - Ordine del giorno
- ART. 24 - Consegna dell'avviso di convocazione
- ART. 25 - Numero legale per la validità delle sedute
- ART. 26 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
- ART. 27 - Pubblicità delle sedute
- ART. 28 - Delle votazioni
- ART. 29 - Commissioni consiliari permanenti
- ART. 30 - Commissioni d'inchiesta
- ART. 31 - Regolamento interno


CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE SEZIONE I

Elezione - Durata in carica - Revoca

- ART. 32 - Composizione della Giunta Comunale
- ART. 33 - Nomina della Giunta
- ART. 34 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore
- ART. 35 - Durata in carica - surrogazioni
- ART. 36 - Revoca della Giunta Comunale
- ART. 37 - Cessazione della carica del Sindaco ed Assessori

Per copia conforme all'originale per
uso amministrativo 15 DIC. 2009



- ART. 38 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessori
ART. 39 - Revoca degli Assessori

SEZIONE II
Attribuzioni – Funzionamento

- ART. 40 - Organizzazione della Giunta
ART. 41 - Competenze della Giunta Comunale
ART. 42 - Adunanze e deliberazioni

C A P O I V
IL SINDACO

- ART. 43 - Funzioni
ART. 44 - Competenze
ART. 45 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
ART. 46 - Responsabilità
ART. 47 - Obbligo di astensione
ART. 47/Bis – Elezione rappresentanti in seno alla Comunità Montana.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

C A P O I

- ART. 48 - Libere forme associative
ART. 49 - Consultazioni
ART. 50 - Diritto di petizione
ART. 51 - Interrogazioni
ART. 52 - Diritto d'iniziativa
ART. 53 - Procedura per l'approvazione della proposta
ART. 54 - Referendum

C A P O II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART. 55 - Diritto di partecipazione al procedimento
ART. 56 - Comunicazione dell'avvio di procedimento
ART. 57 - Compiti del responsabile del procedimento
ART. 58 - Accordi sostitutivi di provvedimenti
ART. 59 - Termini del procedimento
ART. 60 - Motivazione del provvedimento

C A P O III
DIRITTO DI ACCESSO DI INFORMAZIONE

- ART. 61 - Pubblicità degli atti
ART. 62 - Diritto di accesso
ART. 63 - Difensore civico

TITOLO IV
L' ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

C A P O I

- ART. 64 - Principi e caratteri direttivi
ART. 65 - Personale
ART. 66 - Organizzazione degli uffici e del personale
ART. 67 - Incarichi a tempo determinato

Per copia conforme all'originale per
uso amministrativo



- ART. 68 - Il Segretario Comunale (stato giuridico, trattamento economico e funzioni)
- ART. 69 - Competenze del Segretario
- ART. 70 - Il Direttore Generale
- ART. 71 - Funzioni di direzione della struttura amministrativa
- ART. 72 - Conferenza dei servizi
- ART. 73 - Deliberazioni a contrattare e relative procedure
- ART. 74 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
- ART. 75 - Servizi pubblici locali
- ART. 76 - Aziende speciali ed istituzioni
- ART. 77 - Costituzione e partecipazione
- ART. 78 - Istituzioni

TITOLO V
FORME DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

- ART. 79 - Forme di collaborazione – convenzioni
- ART. 80 - Consorzi
- ART. 81 - Accordi di programma
- ART. 82 - Vigilanza e controlli
- ART. 83 - Personale

TITOLO VI
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

- ART. 84 - Demanio e patrimonio
- ART. 85 - Beni patrimoniali disponibili
- ART. 86 - Contratti
- ART. 87 - Revisore
- ART. 88 - Il controllo di gestione
- ART. 89 - Contabilità e bilancio

TITOLO VII
L'ATTIVITA' NORMATIVA

- ART. 90 - Ambito di applicazione dei regolamenti
- ART. 91 - Procedimento di formazione dei regolamenti

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO

- ART. 92 - Modalità
- ART. 93 - Entrata in vigore dello statuto

Per copia conforme all'originale per
uso amministrativo

15 DIC. 2009



15 DIC. 2009



TITOLO I "PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI"

ARTICOLO 1 COMUNE DI TALAMELLO

1. Il Comune di Talamello è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

ARTICOLO 2 TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati di popolazione storicamente riconosciuti dalla Comunità:
 - a) il Capoluogo;
 - b) Cà Francescane;
 - c) Poggiolo;
 - d) Cava;
 - e) Collina;
 - f) Cà del Sarto;
 - g) Cà Fusino;
 - h) Campiano;
 - i) La Valle
 - l) I Monti;
 - m) Borgnano;
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Talamello.
3. Il Comune di Talamello ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ARTICOLO 3 FINALITA'

- 1) Il Comune di Talamello rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati, alle scelte politiche della Comunità.
- 2) Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici attiva tutte le funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali locali.
- 3) Promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
- 4) Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale, integrata ed efficiente.
- 5) L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e l'efficacia delle attività dell'Ente. Essa si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
- 6) Promuove le pari opportunità fra uomo e donna, il diritto allo studio ed al lavoro, nonché le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa.
- 7) Assume iniziative per l'integrità della famiglia.

ARTICOLO 4 TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune di Talamello concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.



ARTICOLO 5 TUTELA DEL PATRIMIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune di Talamello adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ARTICOLO 6 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune di Talamello promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune di Talamello favorisce l'istituzione di Enti, Organismi, ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge 8.6.90 n. 142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti, saranno disciplinati da regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

ARTICOLO 7 ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il Comune di Talamello promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, richiamandosi alla legge n. 183/89.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispose la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
3. Predispose idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

ARTICOLO 8 SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune di Talamello coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolarne la attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune di Talamello promuove e sostiene forme associative di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e può partecipare alle forme consortili promosse dalle forze produttive e dei servizi.
4. Il Comune di Talamello inoltre valorizza e promuove i beni tipici locali con particolare riguardo alla produzione del formaggio di fossa e delle castagne.

ARTICOLO 9 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5,6,7 ed 8 della legge 8/6/1990 n. 142, il Comune di Talamello realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

ARTICOLO 10 PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO, E COOPERAZIONE

1. Il Comune di Talamello realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 legge 8/6/1990 n. 142.

Il 15 DIC 2009
Il Segretario
[Firma]
MUNICIPIO DI TALAMELLO

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura a tal fine, l'istituzione di mezzi ritenuti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune di Talamello per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può attuare idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 11 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Talamello sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, di promozione turistica, sociale civile ed umanitari, di guardia all'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. La Giunta comunale è autorizzata, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, a mettere gratuitamente a disposizione associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento approvato con atto consiliare n. 6 del 18.2.1991, in attuazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. Il Comune di Talamello può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni contribuendo con fondi adeguati. Il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 12 FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE (Istanze, Petizioni, Proposte)

1. Il Comune di Talamello organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali e le circoscrizioni di decentramento, possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengono opportuno.
2. I cittadini singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela e gli interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento, quando ne ricorrano le circostanze.
3. La Giunta comunale, in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate dall'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale convocata dopo la scadenza di detto termine.

ARTICOLO 13 SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune di Talamello per la gestione dei servizi che per la loro natura non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende municipalizzate;
 - b) la partecipazione a consorzi o da società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con la Comunità Montana e/o altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

T I T O L O I I L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DEL COMUNE

C A P O I ARTICOLO 14 IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino la nomina dei successori.



ARTICOLO 15 DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica l'interessato della proposta di decadenza.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune per tutto quanto attiene alle sue funzioni. In caso di inerzia si intende domiciliato presso la sede Comunale.

ARTICOLO 16 POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di trenta giorni. Il Sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio a decorrere dal quindicesimo giorno dalla presentazione delle suddette istanze.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili allo espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15.05.1997 n. 127, si fa riferimento al numero dei componenti del Consiglio assegnati al Comune.
6. La richiesta è indirizzata al Sindaco il quale provvede ad inviarla al CO.RE.CO.

ARTICOLO 17 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate per iscritto dal consigliere medesimo al rispettivo Consiglio ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa 'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Com. le.

ARTICOLO 18 CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità dei voti il più anziano di età, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

ARTICOLO 19 GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO

1. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale prende atto della composizione dei gruppi consiliari in seno al Consiglio Comunale. Il gruppo deve essere formato da tutti gli eletti nella stessa lista.
2. Gli stessi gruppi provvedono nella medesima seduta, alla designazione del proprio capigruppo il quale esercita le funzioni previste dalla legge n. 142/90 e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Spetta ai capigruppo la designazione, ove richiesta, dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza, in seno a commissioni ed organismi la cui nomina sia di competenza della Giunta. Qualora in seno alla maggioranza o alla minoranza siano costituiti più gruppi, i rispettivi capigruppo esercitano il potere di cui al comma precedente in forma congiunta.
5. In assenza o in carenza di designazione decide autonomamente la Giunta.
6. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione Comunale, idonei spazi e supporti tecnico-amministrativi.

il 15 DIC 2009

Il Segretario



C A P O I I IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 20 IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti e i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali, urbanistici particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 08.06.1990 n. 142;
 - c) i progetti preliminari di opere pubbliche;
 - d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati, o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari se non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale;
 - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - l) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso i suddetti enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge garantendo la presenza di entrambi i sessi;
 - m) l'esame delle condizioni degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
 - n) l'approvazione dei verbali delle sedute;
 - o) la nomina del difensore civico;
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni ed agli storni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ARTICOLO 21 PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla comunicazione, da parte del Sindaco, di avvenuta nomina dei componenti della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che devono essere discussi ed approvati dal medesimo consiglio, il quale stabilisce gli indirizzi a cui deve attenersi il Sindaco per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del consiglio comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4. Il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo e la composizione della Giunta è depositato almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Sindaco presso l'ufficio del segretario del Comune.
5. Il Segretario Comunale accerta la regolarità formale e la ritualità della presentazione con esclusione di ogni valutazione sui contenuti politico-programmatici della stessa.
6. Il consiglio, discute ed approva con unica votazione, a scrutinio palese gli indirizzi generali di governo.
7. Il documento programmatico – di cui all'art. 34 della legge n. 142/90 – approvato, costituisce il principale atto di indirizzo della attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale.
8. Gli indirizzi si realizzano attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali pluriennali sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.
9. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 25 e 26 del presente statuto.

ARTICOLO 22 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso in cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.
2. Esso si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della giunta comunale, che fissa altresì il giorno della seduta;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi in cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.
5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ARTICOLO 23 ORDINE DEL GIORNO


1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

ARTICOLO 24 CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti urgenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 25 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro componenti.
3. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, nonché le assunzioni di mutui possono essere validamente assunte con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.



4. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i componenti tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio comunale, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
6. Per le rappresentanze consiliari spettanti alla minoranza, tenuto conto di quanto precisato al precedente art. 20 comma quarto lettera n)- sono proclamati eletti tra i designati dai capigruppo della minoranza, quelli che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancata designazione da parte della minoranza si pronuncia il Consiglio Comunale.

ARTICOLO 26 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ARTICOLO 27 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta salvo che il consiglio stesso, con motivato atto, non decida diversamente su singolo argomento.

ARTICOLO 28 DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

ARTICOLO 29 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ARTICOLO 30 COMMISSIONI D'INCHIESTA



1. Le Commissioni consiliari speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei componenti assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dai componenti assegnati, per svolgere inchieste sulla attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori, assicurando la presenza della minoranza.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570.

ARTICOLO 31 REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

C A P O I I I LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ARTICOLO 32 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 2 (due) Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, previsti dalle leggi vigenti. In tal caso il numero di Assessori esterni al Consiglio Comunale non può essere superiore a 1 (uno). L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio comunale col diritto di intervento, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza.

ARTICOLO 33 NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

ARTICOLO 34 INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. I requisiti per la nomina di assessore esterno sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati fra loro e con il Sindaco.
Non possono altresì far parte della stessa Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Non può essere nominato assessore chi ha ricoperto tale carica negli ultimi due mandati consecutivi, indipendentemente dalla loro durata.

ARTICOLO 35 DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale del Consiglio.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco nomina altro assessore.
4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore il Sindaco ne esercita le funzioni o delega ad altro assessore.

ARTICOLO 36 DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di legge.

ARTICOLO 37 CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

ARTICOLO 38 DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore.
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23.04.1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio, successivamente al decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della pronuncia di decadenza.
3. In caso di decadenza del sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 35, comma 2 del presente Statuto.
4. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 35 del presente Statuto.

ARTICOLO 39 CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
2. L'assessore può essere revocato dal Sindaco che deve darne motivata comunicazione al consiglio.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 35 del presente Statuto.

SEZIONE II ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO


ARTICOLO 40 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono posti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta comunale e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, dal Sindaco con delega.
5. Con le stesse modalità si provvede a conferire ad uno degli assessori le funzioni di Vice-sindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. In caso di assenza o impedimento anche del vice-sindaco ne fa le veci il rimanente assessore.
6. Qualora il vice-sindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al consiglio.
7. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal vice-sindaco, parimenti il vice-sindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.
8. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con analoga procedura.
9. Il Sindaco comunica al consiglio comunale le attribuzioni dei singoli assessori e successive modifiche.
10. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.
11. L'Assessore estraneo al consiglio comunale non può svolgere le funzioni né di assessore anziano né di Vice-sindaco.

ARTICOLO 41 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari o dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio, il quale esercita in forma proceduralmente collaborativa la funzione e la potestà di indirizzo e di controllo attribuitogli; riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. L'attività della Giunta Comunale si uniforma al principio della collegialità. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.
3. La giunta comunale provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario alla conduzione amministrativa, economica e patrimoniale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio comunale ed agli organi burocratici del Comune.
4. In particolare spetta alla giunta comunale:
 - a) la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
 - b) le deliberazioni riguardanti le azioni giudiziarie attive e passive del Comune di Talamello;
 - c) deliberare gli appalti e le concessioni quando siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione ovvero rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, nonché gli acquisti e le alienazioni, le relative permuta ed in generale tutti i contratti purchè non riservati ai funzionari. Qualora tali atti riguardino beni immobili, sussiste la competenza della Giunta Comunale soltanto quando costituiscono mera esecuzione di atti fondamentali del consiglio;
 - d) deliberare i progetti di singole opere pubbliche;
 - e) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente a quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
 - f) deliberare i contributi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
 - g) adottare provvedimenti riguardanti assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio comunale ed ai dirigenti;
 - h) ogni altro provvedimento che comporti l'esercizio di un potere discrezionale e che non costituisca atto a natura vincolata né una discrezionalità di carattere tecnico in esecuzione a disposizioni legislative, regolamentari e di atti, programmi e piani, ivi comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
 - i) la iniziativa di sottoporre una deliberazione all'esame dell'organo di controllo ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge 15.05.1997 n. 127;
 - j) la facoltà di affidare ai professionisti che siano dipendenti comunali, la redazione progetti o elaborati complessi attinenti alla loro professionalità, quando la potenzialità operativa del servizio o della struttura specifica competente sia completamente assorbita dall'attività istituzionale;
 - k) affidare la collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzione a termine nonché conferire incarichi individuali per esigenze cui non si può far fronte con personale di servizio ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Il 15 DIC 2009
Il Segretario


- l) la nomina delle Commissioni Comunali;
 - m) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - m) ogni altro atto che non sia di competenza di altri organi.
 - n) facoltà di nominare gruppi di lavoro di supporto agli argomenti in materia di propria competenza e stabilire il numero dei componenti;
5. La Giunta comunale può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni o agli storni di bilancio sottoponendo a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
 6. Il funzionamento della Giunta comunale e gli atti ad essa assegnati possono essere disciplinati dal regolamento.

ARTICOLO 42 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute di Giunta comunale, può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.
5. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 32 del presente Statuto.

C A P O I V I L S I N D A C O

ARTICOLO 43 ELEZIONI E FUNZIONI

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione comunale, di cui ha la rappresentanza.
4. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
5. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.


ARTICOLO 44 COMPETENZE

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale: ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza.
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede all'osservanza dei regolamenti e norme anche con ordinanze;
 - h) promuove e conclude accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 08.06.1990 n.142;
 - i) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

15 DIC. 2009

Il segretario

- k) vigila sul servizio di Polizia Municipale;
- l) nomina i messi notificatori;
- m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.



ARTICOLO 45 **ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE**

1. Il Sindaco quale Ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con, atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
3. Se il provvedimento contingibile ed urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo;

ARTICOLO 46 **RESPONSABILITA'**

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune di Talamello, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia il maneggio del pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione;
3. Per l'emanazione di atti collegiali o monocratici, comportanti spese è obbligatorio il parere di cui all'art. 53 della legge n. 142/90.

ARTICOLO 47 **OBBLIGO DI ASTENSIONE**

1. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratti di interesse proprio, o interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza e tutela.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario comunale e al vice-segretario ove esiste.
4. Al Sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ARTICOLO 47/bis **ELEZIONE RAPPRESENTANTI IN SENO ALLA COMUNITA' MONTANA**

1. L'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana, è effettuato, dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento.
2. Il numero dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità Montana è stabilito dallo Statuto della Comunità Montana e possono essere eletti il Sindaco, i consiglieri e gli assessori comunali.
3. La votazione avviene con il sistema del voto limitato ad uno e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e, a parità, i più anziani d'età.

4. Per le sostituzioni, per qualsiasi causa, dei rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana, successive alla nomina di cui al comma 1^, il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, provvede all'elezione, sempre con il sistema del voto limitato ad uno ed è eletto il nominativo che, appartenente allo stesso gruppo consiliare del rappresentante da sostituire, ha riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti tra i nominativi appartenenti allo stesso gruppo, è eletto il più anziano d'età.

TITOL O III
“PARTECIPAZIONE POPOLARE”
C A P O I
ARTICOLO 48
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali scuole materne, impianti sportivi, culturali e ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 49
CONSULTAZIONE

1. Il Comune può consultare, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

ARTICOLO 50
DIRITTO DI PETIZIONE

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo 49, comma 1, possono rivolgere petizioni al consiglio comunale ed alla Giunta per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

ARTICOLO 51
INTERROGAZIONI

1. Le organizzazioni di cui al precedente articolo 49, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto.

ARTICOLO 52
DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quinto della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.


3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine.

Per copia conforme all'originale per
uso amministrativo 15 DIC. 2009

Il Segretario





PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di trenta giorni.
2. Il consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha la facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
5. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.

ARTICOLO 54 REFERENDUM


1. Il Consiglio comunale delibera l'indizione di Referendum consultivi su oggetti aventi carattere generale riguardanti materie di esclusiva competenza locale:
 - a) di iniziativa propria, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
 - b) su richiesta di almeno un 30% degli elettori del Comune;Non è ammesso il referendum:
 - a) su questioni concernenti personale;
 - b) sui tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini;
 - c) sul regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - d) su materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
 - e) su materiale per le quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale.
2. E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno 5 giorni dalla precedente consultazione.
3. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza l'ammissibilità del Referendum. I promotori del referendum possono chiedere il voto di ammissibilità prima della raccolta delle firme.
Il regolamento disciplina le procedure di svolgimento del Referendum.
4. Il referendum è indetto dal Sindaco, che ne fissa anche la data.
5. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli elettori; la proposta referendaria è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei voti espressi.
6. Nel caso la proposta referendaria risulti approvata, il Sindaco la sottopone alla deliberazione del competente organo, entro 90 giorni, dalla proclamazione del risultato.
7. L'organo deliberante assume il provvedimento deliberativo, previa verifica della persistenza dei presupposti della proposta referendaria.
8. Il consiglio comunale revoca il referendum quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione di essere e può sospenderlo quando sussistono degli adempimenti temporanei.

C A P O I I PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ARTICOLO 55 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 56 COMUNICAZIONE DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionamento responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;



- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti;
2. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione.

ARTICOLO 57 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento:
- a) valuta ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per la emanazione del provvedimento;
 - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica o la integrazione di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 - c) propone l'indizione o, su delega del Sindaco indice la conferenza dei servizi;
 - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione;
 - f) ha il compito di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettera a) non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione della amministrazione comunale, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la formazione.

ARTICOLO 58 ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 55 l'amministrazione comunale può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso, nel proseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei fini previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo relativo ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

ARTICOLO 59 TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'adozione dell'atto finale del provvedimento, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali è di trenta giorni decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad istanza di parte.

ARTICOLO 60 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto della amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

C A P O I I I DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE ARTICOLO 61 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

15 DIC. 2009



1. Tutti gli atti del Comune, degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti ed imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" e del "Bollettino Ufficiale della Regione Marche" e dei regolamenti comunali.

ARTICOLO 62 DIRITTO D'ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto a prendere visione degli atti dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini singoli ed associati di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al primo comma previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del presente statuto ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui la amministrazione comunale è in possesso, può essere istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

ARTICOLO 63 DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

2. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

4. Il difensore civico dura in carica quattro anni. Esso rimane comunque in carica fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.

5. Il difensore civico prima di iniziare le proprie funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

6. Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di controllo. Fra tali cause ostative rientra anche la appartenenza alla sezione del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti del Comune.

7. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio tranne i casi di cui comma 1 dell'art. 24 della legge n. 241/90. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 24 della legge n. 241/90. Il difensore civico è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.

8. Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità o la incompatibilità.

9. Il difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione sulla attività svolta e sulle disfunzioni rilevate; tale relazione iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Per casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale.

10. Il difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

11. Al difensore civico spetta una indennità mensile non superiore a quella prevista per il Sindaco.

12. Può essere prevista altresì, l'istituzione dell'ufficio del difensore civico in forma associata.

5 DIC 2009



**L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ARTICOLO 64
PRINCIPI E CARATTERI DIRETTIVI**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al segretario comunale, ai dirigenti e funzionari.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

**ARTICOLO 65
PERSONALE**

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 35 comma 2 bis, della legge 08.06.1990 n.142.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure e l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione al segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 51, comma 7, della legge 08.06.1990 n. 142 e successive modificazioni.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

**ARTICOLO 66
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL PERSONALE**


1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri generali di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili dei servizi.

**ARTICOLO 67
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO**

1. Il Sindaco può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente, di diritto privato posti di responsabile dei servizi e degli uffici di alta specializzazione, ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge n. 142/90.
2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e, comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha la durata non superiore ad un anno ed è rinnovabile annualmente per un periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco.
3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.
4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo e al divieto di percepire indennità.
5. Il Sindaco può altresì, per accertata necessità, conferire incarichi individuali ad esperti di accertata competenza, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione.

**ARTICOLO 68
IL SEGRETARIO COMUNALE
STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E FUNZIONI**

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.



2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/90, inserito dall'art. 6, comma 10 della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n.142/90 aggiunto all'art. 6, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ARTICOLO 69 COMPETENZE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quanto ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990, il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
2. Inoltre al Segretario Comunale spetta:
- a) l'esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore generale qualora sia stato investito di detto ruolo;
 - b) la sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili delle aree e dei servizi, qualora il Direttore generale non sia stato nominato;
 - c) la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, qualora non conferito a un dirigente;
 - d) il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente, qualora non sia stato nominato il Direttore generale;
 - e) la presidenza delle commissioni di concorso;
 - f) la presidenza della conferenza di servizio, ove il direttore generale non sia stato nominato;
 - g) la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;
 - h) la presidenza delle commissioni di gara.

3. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del Capo dell'Amministrazione, e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.

ARTICOLO 70 IL DIRETTORE GENERALE

1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione fra Comuni le cui popolazioni sommate raggiungono i 15.000 abitanti (art. 6 comma 10 della legge 127/97).

2. Al direttore generale compete:

- a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
- b) sovrintendere alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
- c) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione, previsti dalla legislazione sulla finanza e contabilità locale.


3. E' rimessa alla normativa regolamentare la disciplina dei rapporti tra il direttore generale, gli organi istituzionali ed apparato burocratico dell'Ente.

ARTICOLO 71 FUNZIONI DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, individuati nell'ambito del regolamento, esercitano funzioni di responsabilità gestionale, di direzione e di coordinamento della struttura organizzativa cui sono preposti. Ad essi è demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività dell'ente.

2. Ad ogni soggetto, cui siano attribuiti i compiti di direzione, va assicurata la necessaria autonomia dell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, di personale e mezzi allo stesso affidati.

3. Le modalità di esercizio delle funzioni di direzione, in particolare la tipologia degli atti emanati dai responsabili degli uffici e dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente assegnati alla struttura cui sono preposti, vengono disciplinate dal regolamento.



4. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta, in particolare:
 - a) la stipulazione dei contratti;
 - b) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - c) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
 - d) provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese, le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - e) l'emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascun area di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovra ordinati;
 - f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - g) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle proposte di deliberazione;
 - h) l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in parti colare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatica;
 - i) la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente resta comunque in capo al Responsabile del servizio la competenza dell'emanazione del provvedimento finale;
 - l) gli altri atti a loro attribuiti dai regolamenti.
5. Ai singoli Responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti o parte dei compiti suindicati. Alcuni di tali compiti possono altresì essere attribuiti dal Sindaco, con atto motivato, al Segretario Comunale.

ARTICOLO 72 CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti delle singole amministrazioni.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto.
4. Qualora l'assenso, consegua un impegno di spesa l'assenso stesso è valido solo dopo la adozione dell'atto deliberativo da parte dell'organo competente.

ARTICOLO 73 DELIBERAZIONI A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, le sue forme e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni appalti di opere, devono essere regolati con le forme stabilite dalle norme vigenti.

ARTICOLO 74 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Il Consiglio e la Giunta:

- a) si uniformano ai pareri di regolarità tecnica e contabile, ovvero se ne discostano mediante specifica motivazione;
- b) approvano o respingono le proposte di deliberazione, ovvero se ne discostano motivatamente, sentito il Segretario. Nei casi in cui il Segretario ritenga che l'ampiezza o la qualità delle modifiche non gli consentano di esprimersi o richiedano la previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile, ovvero, necessita la attestazione di copertura finanziaria del ragioniere, il collegio è tenuto a rinviare l'argomento ad altra seduta.

ARTICOLO 75 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione, una azienda o un consorzio;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. Sono servizi pubblici di rilevanza imprenditoriale ed economica quei servizi che hanno la caratteristica di produzione industriale, commerciale ed artigianale, agricola, che possano essere gestiti anche con scopo di lucro.
5. Sono servizi pubblici di rilevanza istituzionale o sociale tutti quei servizi che hanno caratteristiche di produzione di un bene sociale o di un servizio sociale, finalizzati alla elevazione morale, civile ed economica delle categorie più deboli.

ARTICOLO 76 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. Quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. I revisori del conto del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
9. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

ARTICOLO 77 COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1. La deliberazione del consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2 lett. n) e 36, comma 5, della legge 08.06.1990 n. 142 come sostituito dall'art. 13 della legge n. 81/93.

5 DIC, 2009

Il Segretario



3. I predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

ARTICOLO 78 ISTITUZIONI

1. Il consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 08.06.1990 n. 142, si compone di cinque membri nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 79, comma 2 del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal consiglio d'amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il direttore è nominato dal Sindaco, che può sceglierlo fra i funzionari della qualifica apicale. Il restante personale è tratto di norma, dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle Istituzioni e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il comune esercita i poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO V "FORME DI COOPERAZIONE-ACCORDI DI PROGRAMMA" ARTICOLO 79 FORME DI COLLABORAZIONE-CONVENZIONI

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, con altri Enti Pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ARTICOLO 80 CONSORZI

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste dall'art. 23 della legge 08.06.1990 n. 142 in quanto compatibili.
2. Il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

ARTICOLO 81 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimento di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

ARTICOLO 82 VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione di atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura di esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, società ed azienda e degli obiettivi raggiunti.

ARTICOLO 83 PERSONALE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO VI "L'ORDINAMENTO FINANZIARIO" ARTICOLO 84 DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ARTICOLO 85 BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27.07.1978 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 86 CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 08.06.1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza del Segretario Comunale e dei funzionari apicali i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ARTICOLO 87 REVISORE

1. Il consiglio comunale elegge il revisore.

2. Il revisore è scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2 lettere a-b-c-. Dura in carica tre anni ed è revocabile e rieleggibile.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale.

4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale ed esercita, secondo disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni.

6. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 88 IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. E' istituito il controllo interno di gestione, oggetto dello stesso e la complessiva attività amministrativa e tecnica dell'ente.

2. Il controllo di gestione si attua mediante la attivazione di procedure che, attraverso l'analisi della strutturazione organizzativa dell'Ente e previa individuazione, quantificazione e qualificazione degli obiettivi posti nei programmi deliberati, indirizza l'organizzazione della struttura stessa, verso il raggiungimento degli obiettivi in modo efficace ed efficiente.

ARTICOLO 89 CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del comune.

3. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al consuntivo del Comune.

4. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

TITOLO VII "L'ATTIVITA' NORMATIVA" ARTICOLO 90 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 08.06.1990 n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ai principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ARTICOLO 91 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale e alla Giunta comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2^a lettera a) della legge 08.06.1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio:
una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 47, comma 1[^] della legge 08.06.1990 n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

T I T O L O V I I I
"REVISIONE DELLO STATUTO"
ARTICOLO 92
MODALITA'

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 08.06.1990 n. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

4. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte, in distinte sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 93
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Per copia conforme all'originale per
uso amministrativo

15 DIC. 2009

Il.....

Il Segretario



[Handwritten signature]